

STATUTO

BABY CLUB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TELESE TERME BN VIA
NAZIONALE SANNITICA 11

Numero REA: BN - 120233

Codice fiscale: 01436470627

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

quali io Notaio sono certo, dichiarano di costituire, come costituiscono, una Società Cooperativa Sociale Onlus sotto la
DENOMINAZIONE SOCIALE
"BABY CLUB Società Cooperativa Sociale - ONLUS".
La Cooperativa che adotta le norme, in quanto compatibili, della Società a responsabilità limitata, ha
DURATA
fino al **31 dicembre 2030** ed ha
SEDE
nel Comune di **Telese (BN)**.
Ai fini della iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie al Codice Civile, i comparenti indicano il seguente indirizzo nel Comune ove è posta la sede:
via Nazionale Sannitica n. 11.
Dichiarano e convengono inoltre i comparenti:
= che ciascuno di essi soci sottoscrive
QUOTE
per euro cinquecento (€ 500,00), per un capitale iniziale di euro cinquemilacinquecento (€ 5.500,00);
= che la
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
della Società sono attribuite a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, ad un **Consiglio di amministrazione** composto di tre membri, nominato nelle persone dei soci **Rosanna DI SANTO** (Presidente), **Bruna** e **Tullio CIELO** (Consiglieri) che accettano l'incarico e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.
I nominati Amministratori sono autorizzati altresì a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della Società;
= che le
SPESE
di costituzione a carico della Società e dei soci, solidalmente ed indivisibilmente, ammontano a circa **€ 1.400,00**;
= che l'
OGGETTO SOCIALE
nonchè ogni altro aspetto concernente la disciplina della Cooperativa, incluse le
NORME DI FUNZIONAMENTO
della stessa sono contenute nelle disposizioni (numerate in articoli da 1 a 33) nell'insieme costituenti lo
STATUTO
della Società e che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, che di seguito si riportano:
"TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Denominazione)
È costituita, ai sensi della Legge n. 381 del 18/11/1991, la Società Cooperativa Sociale Onlus a responsabilità limitata con la denominazione:

"BABY CLUB Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede in

Telese (BN)

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, fin quando resteranno in vita le condizioni previste dall'art. 2519 comma 2° C. C. e dalle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al **trentuno dicembre 2030** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo ed Oggetto)

La Cooperativa esalta la centralità della persona.

Il suo scopo, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e l'esercizio di attività produttive, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 153, 8 novembre 1996, del Ministero del Lavoro.

La Società non ha fini di lucro ed è retta con i principi e la disciplina della mutualità. Persegue esclusivamente scopi di solidarietà ed utilità sociale, con particolare riferimento alla promozione della cultura e dell'istruzione, alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e al miglioramento degli interventi sociali.

La Società si propone in tutto il territorio Nazionale, da sola o in collaborazione con altri Enti, Fondazioni ed Istituzioni universitarie, culturali e professionali, private o pubbliche, italiane e straniere, di:

- perseguire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d), i), l) del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi nel settore educazione, istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e l'esercizio di attività produttive finalizzate alla ricerca ed erogazione di servizi

culturali e alla formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

- organizzare e gestire scuole di qualsiasi ordine e grado, munendosi, se richieste dalla legge, delle necessarie autorizzazioni e stipulando, se del caso, convenzioni con Enti pubblici e privati;
- contribuire alla salvaguardia dei rapporti scuola-genitori, per la crescita sana dei figli e la tutela della famiglia quale nucleo portante del vivere sociale;
- offrire, tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a chi intende conseguire titoli di studio di qualsiasi tipo e genere, assicurando un servizio qualificato in campo educativo, culturale, pedagogico e professionale;
- promuovere lo sviluppo di attività educative, di formazione e di orientamento professionale, di intrattenimento di bambini in età prescolare e scolare, legate alla promozione ed alla realizzazione di attività ed assistenza socio-educative, quali, a titolo esemplificativo, attività socio-educative rispondenti alle esigenze dei minori, provvedere allo svolgimento di attività integrativa parascolastiche ed interscolastiche, a completamento delle attività scolastiche, con particolare riferimento alle attività psico-motorie;
- svolgere attività educativo-assistenziali, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative (visite culturali, didattiche, escursioni ambientali, etc.) che mirino all'integrale ed armonioso sviluppo del minore, nonché di somministrazione di vitto.

La Società potrà svolgere l'attività didattica nell'ambito delle discipline sportive; organizzare gare e partecipazione ad esse, nonché l'attuazione di ogni altra attività come l'istruzione sportiva al fine di contribuire allo sviluppo dei singoli sport; organizzare ogni attività culturale inerente gli scopi sociali, mediante l'organizzazione di conferenze e mostre; organizzare escursioni, viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo delle specialità sportive; gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale e gli altri eventuali centri gestiti dalla Società.

Inoltre, potrà predisporre strutture, mezzi, apparecchiature, strumenti e servizi per erogare a privati, associazioni ed enti di assistenza, enti pubblici e privati, aziende, cooperative, pubblica amministrazione centrale e più in generale a chiunque li richieda (compresi i soggetti e gli enti pubblici e privati esteri) servizi di studio, ricerca, informazione, orientamento, formazione professionale, culturale, addestramento ed aggiornamento a tutti i livelli, compresa la formazione del personale della scuola; a tal fine la Società, nel rispetto delle attività professionali protette, realizza:

a) studi, ricerche ed attuazione di strumenti relativi alla

gestione aziendale ed alla programmazione nei settori produttivi, in relazione alle progettazioni e riprogettazioni formative, attività di orientamento post-scolastico e pre-lavorativo, fornendo indicazioni e conoscenze riferite al mercato del lavoro ed alle sue innovazioni;

b) tutte le attività di orientamento, di formazione e di collocazione sul mercato del lavoro di professionalità, relative ai fabbisogni territoriali, settoriali (enti pubblici, pubblica amministrazione centrale, agenzie per l'impiego, associazioni ed enti di assistenza, cooperative ed aziende agricole), di consumo, di distribuzione, di produzione industriale, di impiantistica, di edilizia, di trasporti, di nautica, di servizi, miste ed intersettoriali;

c) la raccolta e la produzione di tutti gli strumenti didattici, di informazione editoriali, audiovisivi e multimediali oltre che l'uso strumentale di macchinari, utili al conseguimento degli scopi sociali;

d) studi ed iniziative di collaborazioni tecniche e culturali e di formazione cooperativa professionale con i paesi di sviluppo in funzione delle loro esigenze per la realizzazione di programmi di collaborazione con i suddetti paesi a carattere multi regionale e plurinazionali;

e) ogni altra iniziativa che concorra al pieno riconoscimento del ruolo della formazione nel campo educativo e della qualificazione di nuove figure professionali.

La Società è retta con i principi della previdenza e della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi sulla cooperazione e si propone di far partecipare i soci ai benefici della cooperazione procurando loro lavoro alle migliori condizioni.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, che potranno svolgere la propria opera, anche ai sensi della L. 381/91.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge n. 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato

ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e garantire ai soci, compatibilmente ai ricavi, trattamenti adeguati in relazione alla quantità del lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla più ampia applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Nello svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, che per disposizione di leggi siano riservate ai soli professionisti iscritti in appositi albi od elenchi, la cooperativa farà esclusivo ricorso a soggetti abilitati aventi i requisiti previsti, provvedendo ad apprestare i relativi mezzi, l'eventuale organizzazione e l'opportuno coordinamento.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

La cooperativa potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla normativa vigente e da quella che sarà emanata sia nazionale che regionale relativa agli interventi straordinari per il mezzogiorno e particolarmente del t.u. approvato con il d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e della legge n. 64 del 1 marzo 1986 art. 14 comma 4 e 5 ed in particolare nel settore della scuola.

La cooperativa potrà convogliare verso le suddette forme di investimento capitali disponibili sia propri sia di terzi, con esclusione comunque della raccolta di risparmio e/o depositi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e specie e con esclusione di qualsiasi analoga attività che richieda la preventiva autorizzazione governativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il conseguimento dei fini di cui alle lettere precedenti la Società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare nonché stipulazione di contratti di appalto da Enti pubblici e privati, acquisto e vendita di aree, fabbricati, magazzini, officine, cantieri, materia-

li, utensili, macchinari e beni di ogni genere, nonché tutte le operazioni finanziarie necessarie ed utili allo scopo, in esso compresi i mutui.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 2522 comma 2° c.c.). Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. È ammessa la presenza di soci volontari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991, che prestano la loro attività gratuitamente, in misura non superiore al 50% del numero complessivo dei soci.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce

sce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinque per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge
e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 29 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di Società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per altra causa di incapacità di agire o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

cio:

- a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati dolosi contro il patrimonio e/o le persone, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.
- g) nonché nei casi previsti dalla legge n. 142/2001.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stes-

so spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di

corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V
RISTORNI

Art. 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - devono considerare:

- a) l'ammontare, in quantità e valore, delle commesse di lavoro acquisite nell'anno dai soci;
- b) l'ammontare, in quantità e valore, delle commesse di lavoro realizzate con esito positivo dai soci;
- c) l'ammontare, in quantità e valore, delle commesse di lavoro accertate ed approvate dagli enti pubblici e privati, predisposti al controllo e alla certificazione delle stesse commesse di lavoro.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro centocinquanta (euro 155,00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
5. dalla riserva straordinaria;
6. dalle eventuali riserve divisibili;

7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

8. dai versamenti da effettuarsi dai ai sensi dell'art. 8;

9. da eventuali contributi o liberalità che pervenissero alla Società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente punto "6", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,

nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui ai punti "6 e 7" dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove previsto dalla legge;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in altra sede

purchè nella Regione Campania.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci a mano oppure con lettera raccomandata, spedita 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci che non possono intervenire all'Assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre altri soci.

Gli amministratori o gli eventuali sindaci non possono rappresentare nessun socio.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti e debbono essere necessariamente soci della Cooperativa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. Al Presidente del Consiglio d'amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi. Al Presidente, inoltre, spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e

di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti

agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e ne fissa il compenso per l'intera durata del loro ufficio. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Il compenso del revisore, al quale si applicano tutte le norme previste per le Società a responsabilità limitata, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro centottanta (180) giorni dall'accettazione. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 32 (Requisiti mutualistici)

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 20 lettera E), non ripartibilità delle riserve (Articolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Articolo 31) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata."

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza dei costituiti che con me si firmano.

Consta di undici fogli, in parte manoscritti da me Notaio ed in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia, per quarantatre facciate e del tutto ho dato lettura chiara ai costituiti che, a mia richiesta, lo approvano.

Atto sottoscritto alle ore **dodici e quaranta minuti**.

Firmati:

DI SANTO ROSANNA

CIELO BRUNA